

INDAGINI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN CASO DI SEGNALAZIONI

Abbiamo già spiegato in che cosa consiste la segnalazione e chi possano essere i destinatari della stessa.

Riassuntivamente, ricordiamo che la segnalazione ai fini del D.Lgs. 231/2001 rappresenta la comunicazione di un comportamento da parte di un soggetto che possa costituire un reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 o una violazione del modello o del codice etico adottati dalla società.

Inoltre, destinatario della segnalazione può essere, alternativamente, l'Organismo di Vigilanza o un altro organo della società.

Vediamo dunque come si deve comportare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui riceva una segnalazione. Va, peraltro, precisato che analoghi adempimenti dovranno essere tenuti anche dall'organo, diverso dall'OdV, che sia deputato a gestire eventuali segnalazioni.

Quali sono gli obblighi dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui riceva una segnalazione?

Il primo adempimento che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad eseguire consiste nella convocazione di apposita riunione.

In particolare, al ricevimento della segnalazione (attraverso la mail dell'Organismo di Vigilanza e/o il sistema di segnalazione *whistleblowing*) l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad attivarsi in tempi brevi al fine di valutare la fondatezza dei fatti comunicati.

A tal fine, è necessario che, in tempi brevi, normalmente fissati dalla procedura interna di gestione delle segnalazioni e/o dal Modello, venga convocata, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento dell'OdV stesso (via mail, via lettera, ecc.), una riunione finalizzata all'analisi di dettaglio della segnalazione.

Come deve essere gestita la segnalazione?

Una volta convocata la riunione, la prima attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere consiste nella "registrazione" della segnalazione dell'apposito registro. In tal modo, verrà attribuita alla segnalazione un numero progressivo di gestione.

A questo punto, l'Organismo di Vigilanza deve esaminare accuratamente la segnalazione ricevuta, leggendone attentamente il contenuto ed acquisendo la documentazione e le informazioni necessarie all'istruttoria.

Tale attività può avvenire anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti apicali o sottoposti.

Solo nel caso in cui la segnalazione risultasse palesemente infondata, l'Organismo di Vigilanza può procedere all'archiviazione della segnalazione, dandone adeguata motivazione nel relativo verbale e nell'apposito registro.

In caso contrario, l'Organismo di Vigilanza deve acquisire tutte le ulteriori informazioni e documenti ritenuti utili ad approfondire i fatti, avvalendosi del supporto degli altri organi di controllo interno e/o procedendo anche autonomamente ad ulteriori attività di indagine.

L'Organismo di Vigilanza svolge tutte le verifiche ritenute necessarie ai fini della trattazione della segnalazione nell'interesse esclusivo dell'ente, assicurando la rapidità e riservatezza dell'istruttoria.

Come accennato, l'attività di indagine dell'Organismo di Vigilanza può coinvolgere dipendenti della società che, potenzialmente, potrebbero riferire in merito ai fatti o anche soggetti terzi: in ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere portati a conoscenza della rilevanza delle dichiarazioni rese non solo nell'ambito dell'attività investigativa dell'OdV, ma anche nel caso di instaurazione di un procedimento giudiziale.

Inoltre, i soggetti coinvolti devono essere ammoniti circa l'obbligo di mantenere la riservatezza e la segretezza sui fatti oggetto di indagine, pena l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve raccogliere riscontri documentali rispetto alle informazioni acquisite; predisporre appositi verbali nel caso in cui chiedi informazioni ad altri soggetti che potrebbero essere informativi sui fatti; motivare ed argomentare le ragioni delle deliberazioni assunte e mantenere traccia di tutta l'attività istruttoria svolta mediante apposita verbalizzazione.

E' di fondamentale importanza tenere sempre presente gli scopi dell'attività di indagine: accertare la verità dei fatti segnalati e la loro rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 e/o della violazione del Modello o del codice etico.

Per tale ragione, è quantomai opportuno che, soprattutto nella qualificazione e valutazione dei fatti, l'attività venga svolta con l'assistenza di un professionista esperto in materia.

Inoltre, la presenza di un professionista esperto in materia permette di gestire l'intero processo di indagine nel modo più corretto e tutelante da punto di vista legale, sia in favore del segnalante, sia per le conseguenze (soprattutto sanzionatorie) che l'accertamento dei fatti potrebbe comportare.

Cosa succede alla conclusione dell'attività di indagine?

Una volta terminata l'attività istruttoria, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Organo competente circa i risultati dell'indagine, suggerendo eventuali azioni riparatorie.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà comunicare agli organi competenti:

- l'invito ad adottare provvedimenti disciplinari, conformemente al sistema disciplinare previsto, nel caso in cui sia riscontrata la violazione del Modello;

- l'adozione di procedure, laddove mancanti, in grado di prevenire la condotta oggetto di segnalazione e accertamento e l'eventuale integrazione o potenziamento delle procedure in essere.

Spetta sempre all'Organismo di Vigilanza valutare il provvedimento sanzionatorio eventualmente applicato al dipendente che ha commesso la violazione accertata, in quanto tale giudizio influisce sull'efficace attuazione del Modello.

E' evidente, infatti, che se a fronte di accertate violazioni del Modello non conseguisse una risposta sanzionatoria dell'ente, sarebbe difficilmente sostenibile che il Modello violato sia efficacemente applicato, in quanto sono proprio le sanzioni per le violazioni del Modello che attribuiscono effettività a tale documento.